



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1974

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, a favore di operatori economici che hanno subito danni particolarmente ingenti in conseguenza al perdurare del COVID-19.

Il giorno **27 Novembre 2020** ad ore **10:54** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in seguito prorogato come da ultimo con decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 al 31 gennaio 2021.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state emanate una serie di disposizioni volte a contrastare la diffusione del virus sull'intero territorio nazionale, tra cui la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle esplicitamente autorizzate a operare. Analogamente, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato varie ordinanze necessarie per arginare l'epidemia sul territorio provinciale.

Le diverse misure di contenimento del virus COVID-19, adottate a livello provinciale e nazionale, ma anche da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, hanno avuto un impatto immediato e negativo sulle attività economiche, in particolare sulle piccole e medie imprese, comportando anche un importante calo di fatturato.

In risposta a questa situazione emergenziale è intervenuta la Commissione europea, la quale con propria Comunicazione del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. ha introdotto il regime "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework) prevedendo, al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), delle misure temporanee di aiuto sotto forme diverse.

A livello nazionale sono state adottate varie misure a sostegno dell'economia, per fronteggiare la situazione di crisi. Tra queste, sono stati emanati il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio), il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 e il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Sono stati previsti altresì a livello provinciale, una serie di interventi a favore delle attività economiche, volti a contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria e promuovere la ripresa economica del Trentino.

In particolare con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state emanate le prime misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a cui sono seguite delle ulteriori misure introdotte con legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6.

Al riguardo, l'articolo 5 della citata l.p. 3/2020 prevede un contributo per sostenere gli operatori economici che occupano non più di nove addetti e che hanno subito gravi danni, in conseguenza della pandemia di COVID-19. Il comma 3 del citato articolo prevede inoltre la possibilità per la Giunta provincia di individuare specifiche ipotesi in cui il contributo può essere concesso anche ad operatori che impiegano più di nove addetti.

In attuazione del citato articolo 5, con deliberazione di Giunta provinciale 19 maggio 2020, n. 657 sono stati approvati dei primi Criteri per la concessione di contributi a favore degli operatori economici che occupano non più di undici addetti e che hanno subito gravi danni valutati con

riferimento al volume di attività, in conseguenza dell'epidemia di COVID-19. Per tale misura è stata individuata come scadenza dei termini di presentazione delle domande il 30 settembre 2020.

Il perdurare della pandemia e le misure di contrasto, attualmente stanno incidendo sensibilmente sulle attività economiche del territorio provinciale, provocando danni particolarmente ingenti anche in termini di riduzione dei volumi di attività. Pertanto, nel contesto di questo particolare momento, si rende ora necessario intervenire a sostegno di questi operatori economici fortemente danneggiati e che impiegano fino a venti addetti.

Al fine di dar seguito alle disposizioni sopra riferite, in attuazione dell'art. 5 della l.p. n. 3/2020, si propone di definire i criteri per individuare gli operatori economici che impiegano fino a venti addetti e che possono beneficiare del contributo, la misura del contributo, i criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dello stesso nonché i casi in cui il mancato rispetto dell'impegno assunto comporta la revoca, anche parziale, del contributo, così come individuati all'allegato A, del quale si propone l'approvazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Nello specifico per accedere al contributo di cui all'oggetto gli operatori economici devono aver subito un danno particolarmente ingente in conseguenza al perdurare del COVID-19 derivante, alternativamente, da un calo del volume di attività o dall'aver sede legale o unità operativa in un territorio comunale caratterizzato da uno scenario di massima gravità/livello di rischio alto ed aver registrato anche in quest'ultima circostanza una riduzione dei volumi di attività.

Si precisa che, per le domande il cui contributo è concesso entro il 31 dicembre 2020 si applica il regime Temporary Framework, ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni. Per le domande di contributo la cui concessione avviene dopo il 31 dicembre 2020, l'applicazione del regime Temporary Framework è subordinata alla notificazione di competenza dell'autorità statale che consentirà la proroga del medesimo regime nazionale. In mancanza di tale proroga sarà applicato il regime "de minimis".

L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti Criteri.

In relazione alle risorse da destinare alla misura in esame, si definisce in euro 3 milioni il budget complessivo per la concessione dei relativi contributi. A tale fabbisogno si fa fronte con le somme già assegnate ad APIAE con deliberazione della Giunta provinciale n. 803 di data 11 giugno 2020 per la concessione dei contributi a favore degli operatori economici che occupano non più di 11 addetti e che hanno subito gravi danni valutati con riferimento al volume di attività, in conseguenza dell'epidemia di Covid 19, ai sensi dell'articolo 5 della l.p. 3/2020. Per tale intervento infatti, come comunicato da APIAE, risultano non utilizzate risorse per un ammontare sufficiente a coprire la spesa di cui al presente provvedimento.

Al fine di favorire la digitalizzazione e la semplificazione della procedura la Provincia metterà a disposizione apposita piattaforma informatica da utilizzarsi, a cura degli operatori economici e/o loro delegati, per l'invio delle domande dei contributi in oggetto.

Vista la particolare situazione di urgenza e in considerazione della finalità che si pone l'intervento, si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale del provvedimento, contenente i "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Misure a sostegno degli operatori economici che hanno subito danni particolarmente ingenti in conseguenza al perdurare del COVID-19";
- visto il decreto legislativo 118/2011 allegato 4/2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 i "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Misure a sostegno degli operatori economici che hanno subito danni particolarmente ingenti in conseguenza al perdurare del COVID-19", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre che, per le domande il cui contributo è concesso entro il 31 dicembre 2020 si applica il regime Temporary Framework, ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni. Per le domande di contributo la cui concessione avviene dopo il 31 dicembre 2020, l'applicazione del regime Temporary Framework è subordinata alla notificazione di competenza dell'autorità statale che consentirà la proroga del medesimo regime nazionale. In mancanza di tale proroga sarà applicato il regime de "minimis";
3. di individuare l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria e la concessione dei contributi di cui al precedente punto 1) ivi comprese le verifiche successive;
4. di definire in euro 3 milioni le risorse complessivamente disponibili per la misura in esame;
5. di stabilire che, come meglio precisato in premessa, alla spesa derivante dalla presente deliberazione si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio di APIAE già assegnate con deliberazione n. 803/2020 e non utilizzate per la concessione dei contributi a favore degli operatori economici che occupano non più di 11 addetti;
6. di stabilire che i contributi saranno concessi ed erogati da parte della struttura provinciale competente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, raccolte attraverso

apposita piattaforma informatica che sarà resa disponibile dalla Provincia, e nei limiti delle risorse destinate all'intervento come indicato al precedente punto 4);

7. di demandare a successiva determinazione dirigenziale della struttura competente l'adozione della modulistica/fac simile, sulla base della quale sarà predisposto, nella piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia, il modulo di domanda online da utilizzare per richiedere il contributo di cui al punto 1);
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 12:56

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A Criteri grande crisi

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Allegato A



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE
HANNO SUBITO DANNI PARTICOLARMENTE INGENTI IN
CONSEGUENZA AL PERDURARE DEL COVID-19.**

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI
CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 13 MAGGIO
2020.**

Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

**«Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente
variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli
esercizi finanziari 2020-2022»**

1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 In attuazione dell'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, recante "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022", le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore degli operatori economici che occupano non più di venti addetti e che hanno subito danni particolarmente ingenti valutati con riferimento al volume di attività o dall'avere sede legale o unità operativa nei territori comunali caratterizzati da uno scenario di massima gravità/livello di rischio alto nonché una riduzione del volume di attività, in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

1.2 Nello specifico, gli aiuti di cui ai presenti criteri, a fondo perduto, sono finalizzati a integrare il reddito di impresa, di lavoro autonomo degli anzidetti operatori economici in modo da consentire loro di superare il periodo di crisi determinato dalla sospensione e/o dalla riduzione dell'attività di impresa o di lavoro autonomo svolta.

1.3 I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi, entro e non oltre il 31 marzo 2021. Per le domande il cui contributo è concesso entro il 31 dicembre 2020 si applica il regime Temporary Framework, ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni. Per le domande di contributo la cui concessione avviene dopo il 31 dicembre 2020, l'applicazione del regime Temporary Framework è subordinata alla notificazione di competenza dell'autorità statale che consentirà la proroga del medesimo regime nazionale. In mancanza di tale proroga sarà applicato il regime de minimis.

1.4 Il presente contributo si aggiunge a quanto già previsto con deliberazione di Giunta provinciale 19 maggio 2020, n. 657 e ss.mm.ii., in attuazione dell'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 per i soggetti che hanno subito gravi danni nel periodo marzo - maggio 2020.

2. DEFINIZIONI

2.1 Vengono di seguito fornite le seguenti definizioni:

- a. "Operatori economici": soggetti che, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, esercitano, al momento di presentazione della domanda, attività di impresa commerciale, ovvero attività di lavoro autonomo. Sono esclusi gli operatori che esercitano impresa agricola. Non sono operatori economici, ai fini del diritto ad usufruire del contributo, gli enti non commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche se svolgenti attività di impresa.

- b. "Data di avvio di attività": si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese o, per i soggetti non obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese, la data di attribuzione del numero di partita IVA.
- c. "Data inizio attività": per la determinazione del "danno particolare ingente in conseguenza del perdurare del COVID-19" (lettera g.) e del "volume di attività" (lettera e.), per data inizio attività si intende la data risultante dalla Camera di Commercio ovvero la data coincidente con l'effettivo avvio, come documentato dai ricavi.
- d. "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 del 20 marzo 2020: aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del T.F.U.E., così come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
- e. "Volume di attività": somma dei ricavi e di ogni altro provento derivanti dall'attività di impresa ovvero dei compensi e di ogni altro provento derivanti dall'attività di lavoro autonomo. Si intendono esclusi i proventi derivanti da contributi pubblici a fondo perduto, nonché i proventi straordinari.
In alternativa è possibile considerare anche solo il singolo ramo di attività a condizione che sussistano i tre seguenti elementi:
- I. specifico codice ATECO attivo in Camera di Commercio in Provincia di Trento;
 - II. autonoma contabilizzazione dei ricavi e di ogni altro provento;
 - III. chiara identificabilità degli addetti afferenti al ramo di attività.
- f. "Periodo di osservazione": lasso temporale minimo di quattro mesi continuativi (120 giorni) all'interno del periodo giugno 2020 - novembre 2020, anche non decorrente dal primo giorno del mese.
- g. "danno particolarmente ingente in conseguenza al perdurare del COVID-19": danno che deriva alternativamente da:
- I. calo del volume di attività di almeno il 75 per cento nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo l'1 febbraio 2019 il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato in almeno quattro mesi continuativi (120 giorni) nel periodo giugno 2020 - novembre 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020. Le riduzioni del volume di attività vanno autocertificate dall'operatore economico o un suo delegato che richiede il contributo al momento della presentazione della domanda;
 - II. avere sede legale o unità operativa nei territori comunali caratterizzati, nel periodo 15 novembre 2020 - 15 dicembre 2020 e per almeno 10 giorni continuativi, da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto per effetto della comunicazione da parte del Presidente della Provincia al Sindaco del

Comune interessato e permanendo nello stesso periodo sul territorio provinciale uno scenario di rischio meno elevato, e aver subito nel periodo 15 novembre 2020 - 15 dicembre 2020 un calo del volume di attività di almeno il 20 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo il 15 novembre 2019 il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo 15 novembre 2020 - 15 dicembre 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020.

- h. "Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale": delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1-2-2020).
- i. "Addetti": numero medio di unità lavorative presenti in azienda o nel ramo di attività nel periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020 (Es. se un dipendente ha lavorato 2 mesi vale 2/12, sia che abbia lavorato full time, sia che abbia lavorato part time, se ha lavorato tutto l'anno vale 12/12). Per le aziende che hanno iniziato l'attività successivamente all'1 marzo 2019 numero medio di unità lavorative presenti in azienda o nel ramo di attività da inizio attività al 29 febbraio 2020 (Es. se l'azienda ha avviato la sua attività all'1 settembre 2019 e ha un dipendente che ha lavorato tre mesi vale 3/6, mentre se ha lavorato tutto il periodo vale 6/6). Sono compresi, a prescindere dalla durata contrattuale, i dipendenti a tempo determinato o indeterminato iscritti nel Libro Unico dell'Impresa, i titolari, i soci della società nonché gli associati delle associazioni professionali che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Sono esclusi gli apprendisti e gli studenti con contratto di formazione.
- j. "Operatore economico neo costituito": operatore economico che ha avviato la sua attività dall'1 settembre 2019.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

3.1. Per poter beneficiare del contributo di cui ai presenti criteri, gli operatori economici richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede legale o unità operativa nel territorio provinciale e data di avvio attività entro il 29 febbraio 2020;
- b) non essere assoggettati a procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda, dovendosi intendere come tali, ai fini dei presenti criteri anche i piani attestati di risanamento previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), del R.D.16 marzo 1942, n. 267 e gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti e disciplinati dall'art. 182-*bis* del medesimo decreto;
- c) aver registrato nell'ultimo periodo di imposta disponibile alla data di presentazione della domanda, un volume di attività, riferito all'attività oggetto del contributo, su base annua maggiore di euro 12.000 e fino ad euro 5 milioni;

- d) aver subito danni particolarmente ingenti in conseguenza al perdurare del COVID-19, riferiti all'attività oggetto del contributo;
- e) presenza di un numero di addetti impiegati per l'attività oggetto del contributo, come indicato in domanda, pari ad almeno uno e comunque inferiore o uguale a venti;
- f) non trovarsi già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014), fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese dall'art. 62 del c.d. "decreto agosto" n. 104/2020 di modifica dell'art. 61 del decreto legge n. 34/2020.

3.2. Agli operatori economici neo costituiti non si applica il vincolo di cui al punto 3.1 lettera c).

3.3. Non possono beneficiare del contributo gli studi associati, qualora tutti o alcuni dei liberi professionisti che li costituiscono presentino autonomamente richiesta per beneficiare di un sussidio di cui ai presenti Criteri.

4. MISURA CONTRIBUTIVA

4.1. Per gli operatori economici che si trovano nella condizione di cui al punto 2.1 lettera g) sotto punto I., la misura del contributo è pari a:

- euro 6.000,00 da 1 a 3 addetti;
- euro 10.000,00 fino a 6 addetti;
- euro 15.000,00 fino a 20 addetti.

4.2 Per gli operatori economici che si trovano nella condizione di cui al punto 2.1 lettera g) sotto punto II, la misura del contributo è pari a:

- euro 3.000,00 da 1 a 6 addetti;
- euro 5.000,00 fino a 20 addetti.

4.3 Gli operatori economici neo costituiti che si trovano nella condizione:

- di cui al punto 2.1. lettera g) sotto punto I, ricevono un importo fisso di euro 6.000,00;
- di cui al punto 2.1 lettera g) sotto punto II, ricevono un importo fisso di euro 3.000,00.

5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1. Ciascun operatore economico può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sui presenti criteri.

5.2. A pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere presentata dall'operatore economico o da un suo delegato - entro il giorno 11 febbraio 2021 ore 15.00 - mediante piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia.

5.3 Quale data di presentazione fa fede il giorno in cui la domanda viene registrata nel sistema. La domanda si considera presentata regolarmente, se il/la richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.

5.4. La domanda di contributo - secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale - da presentarsi attraverso apposita Piattaforma informatica - è corredata da una dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti per accedere ai presenti criteri.

6. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

6.1. L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri. I contributi sono concessi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda ed erogati da parte della struttura provinciale competente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari.

6.2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

6.3 Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione del contributo potranno essere effettuate in via telematica, anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, ovvero tramite altre modalità di comunicazione previste dalla normativa in presenza di rilevante numero di destinatari.

7. OBBLIGHI

7.1. L'operatore economico richiedente il contributo - in sede di domanda - si impegna a rispettare i seguenti obblighi fino al 31 dicembre 2021:

- a) salvaguardia del numero di addetti riferiti all'attività oggetto di contributo calcolati secondo i criteri di cui al punto 2.1 lettera i). Il confronto dovrà essere effettuato tra il numero di addetti dell'anno solare 2021 e il numero di addetti nel periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020. Nel caso in cui vi sia una riduzione del volume di attività dell'anno 2021 rispetto al volume di attività dell'anno 2019, il vincolo sul numero di addetti da salvaguardare sarà proporzionalmente ridotto. In alternativa alla riduzione del volume di attività è comunque tollerato un margine di flessibilità del 20% nel calcolo del numero di addetti;
- b) regolare pagamento delle retribuzioni dei dipendenti riferiti all'attività oggetto di contributo;
- c) regolare pagamento dei debiti nei confronti dei propri fornitori riferiti all'attività oggetto di contributo. Tale situazione sarà attestata da parte di un iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei revisori legali, o da parte di un CAA (Centro di Assistenza Agricola), C.A.T. (Centro di Assistenza Tecnica) - H.U.B.- Società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria o da un Consulente del Lavoro, che

- attesterà che l'operatore economico ha provveduto a pagare le retribuzioni e - per almeno una quota pari al contributo ricevuto - i fornitori di beni e servizi;
- d) accettazione di ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi e il rispetto degli obblighi derivanti dai presenti criteri fino al 31 dicembre 2025.

7.2. In presenza della violazione di un obbligo si procede secondo quanto previsto al punto 9.1. I vincoli si considerano comunque rispettati in caso di trasferimento totale o parziale d'azienda ad operatore economico avente sede legale nel territorio provinciale trentino, di trasformazione, di fusione e di scissione societaria, qualora il subentrante si assuma l'impegno di rispettare gli obblighi.

8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST

8.1. La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo, procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda.

8.2. Successivamente al 31 dicembre 2021 si verificherà il rispetto degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 7.1 su un campione definito sulla base della disciplina vigente.

9. REVOCHE

9.1. I contributi di cui ai presenti criteri sono revocati da parte della struttura provinciale competente a seguito di:

- a) mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 7.1 lettere a), b) e c), salvo i casi di decesso e invalidità che comporti l'impossibilità di proseguire l'attività lavorativa del titolare/lavoratore autonomo/socio attivo;
- b) mancata accettazione dei controlli di cui al punto 7.1 lettera d) o mancata consegna della documentazione nel termine fissato dalla struttura provinciale competente;
- c) assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti rispettivamente al punto 3.1. Limitatamente alle misure di contributo di cui ai punti 4.1 e 4.2, nonché specificamente, nel caso del requisito previsto dal punto 3.1 lettera e), si procede alla revoca totale del contributo nel solo caso in cui il diverso numero di addetti incida sull'entità del contributo, salvo che l'operatore economico dia comunicazione dell'erronea indicazione del numero di addetti entro il termine ultimo per la presentazione delle domande, nel qual caso è prevista la rideterminazione del contributo e la revoca del solo importo non dovuto.

9.2. Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

10. DISCIPLINA DEL CUMULO

10.1. Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea.